

**FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016-2018**

	2019	2018	2017	2016
<b>RISORSE STABILI</b>				
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 1. di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</b>	<b>1.834.494,35</b>	<b>1.834.494,35</b>		
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)</b>	<b>1.621.944,00</b>	<b>1.621.944,00</b>	<b>1.621.944</b>	<b>1.621.944</b>
<i>DI CUI ARTICOLO 14, COMMA 4 CCNL 99 A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	2.798,00	2.798,00	2.798	2.798
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A CCNL 99 a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</i>	1.309.134,00	1.309.134,00	1.309.134	1.309.134
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G CCNL 99 l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996</i>	70.152,00	70.152,00	70.152	70.152
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H CCNL 99 dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	21.691,00	21.691,00	21.691	21.691
<i>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J CCNL 99 un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	43.034,00	43.034,00	43.034	43.034
<i>ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2001 (al 31/12/2003)</i>	61.044,00	61.044,00	61.044	61.044
<i>ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	92.172,00	92.172,00	92.172	92.172
<i>Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (FINO AL 31/12/2003)</i>	21.919,00	21.919,00	21.919	21.919
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1)</b> l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1)	<b>60.446,00</b>	<b>60.446,00</b>	<b>60.446</b>	<b>60.446</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 ARTICOLO 32, comma 6 CCNL 2004</b> L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	<b>48.746,00</b>	<b>48.746,00</b>	<b>48.746</b>	<b>48.746</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 7) ALTE PROFESSIONALITA' - NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018)</b>			<b>19.499</b>	<b>19.499</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)</b> Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	<b>53.622,00</b>	<b>53.622,00</b>	<b>53.622</b>	<b>53.622</b>
<b>INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)</b> Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	<b>61.297,00</b>	<b>61.297,00</b>	<b>61.297</b>	<b>61.297</b>
<b>RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) DAL 2004 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</b>	<b>63.906,00</b>	<b>63.906,00</b>	<b>63.906</b>	<b>63.906</b>
<b>INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)</b>				
<b>INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L) CCNL 1998-2001)</b>				
<b>INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
<b>RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2004</b>	<b>161.065,35</b>	<b>161.065,35</b>	<b>161.065</b>	<b>156.285</b>
<b>RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)</b>				
<b>CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)</b>	<b>- 46.481,00</b>	<b>- 46.481,00</b>	<b>- 46.481</b>	<b>- 46.481</b>
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b> - Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	<b>- 328.750,00</b>	<b>- 328.750,00</b>		
<b>ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018</b> - Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	<b>19.499,00</b>	<b>19.499,00</b>		
<b>2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</b>	<b>56.996,95</b>	<b>20.078,81</b>		
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a)</b> di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	<b>30.436,78</b>			
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA b)</b> di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	<b>17.904,38</b>	<b>14.924,70</b>		
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2018 -CESSATI ANNO 2017</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	<b>5.154,11</b>	<b>5.154,11</b>		
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2018</b> dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	<b>3.501,68</b>			
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA d)</b> di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001:				

**FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 2016-2018**

	2019	2018	2017	2016
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA e)</b> degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di Trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;				
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f)</b> dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;				
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g)</b> degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;				
<b>ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA h e COMMA 5 LETTERA A h)</b> delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;				
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>1.891.491,30</b>	<b>1.854.573,16</b>	<b>2.163.244</b>	<b>2.158.464</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a)</b> delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA b)</b> della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c)</b> delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA e)</b> degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	79.546,57	79.640,89	78.227	76.639
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA h e COMMA 4 h)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla direzione;				99.310
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B i)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9 j)</b> di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				
<b>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies				
<b>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68, comma 1)</b>		29.040,75	63.954	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>79.546,57</b>	<b>108.681,64</b>	<b>142.181</b>	<b>175.949</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.971.037,87</b>	<b>1.963.254,80</b>	<b>2.305.426</b>	<b>2.334.413</b>
<b>POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISCRITTE IN BILANCIO E SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>328.750,00</b>	<b>328.750,00</b>		
<b>ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) NON SOGGETTA A VINCOLO (DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2018/QMIG-ART. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)</b>	<b>48.341,16</b>			
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO A VINCOLO</b>	<b>2.251.446,71</b>	<b>2.292.004,80</b>		
<b>TOTALE RIDUZIONI PREVISTE PER EFFETTO RIDUZIONE DI PERSONALE</b>				<b>- 71.798</b>
<b>LIMITE FONDO 2018</b>	<b>2.262.615,03</b>	<b>2.262.615,03</b>		<b>2.262.615</b>
<b>TOTALE RIDUZIONE art. 23 del d.lgs. 75/2017</b>		<b>- 29.389,77</b>	<b>- 42.811</b>	
<b>TOTALE FONDO AL NETTO RIDUZIONI</b>	<b>1.971.037,87</b>	<b>1.933.865,03</b>	<b>2.262.615</b>	
<b>TOTALE FONDO CON PO</b>	<b>2.299.787,87</b>	<b>2.262.615,03</b>		